



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

18 settembre 2025

Info/140.25/ RESPONSABILITA' 231 – GIURISPRUDENZA: Modello organizzativo

**RESPONSABILITA' 231 - GIURISPRUDENZA – IL MODELLO ORGANIZZATIVO
GENERICO NON E' CENSURABILE**

Ancora informazioni utili all'impresa in merito alla esistenza della responsabilità 231 per reati presupposti (es. ambiente, rifiuti, sicurezza sul lavoro tributari ecc.).

In questo caso specifico la pronuncia riguarda un caso di infortunio sul lavoro, ma il concetto potrebbe essere applicabile anche in altri casi di reati presupposti ricompresi della 231.

Il principio che emerge è che **il modello organizzativo**, che l'impresa deve adottare e applicare **per andare esente da responsabilità "231"**, deve **contenere le procedure generali** per prevenire la commissione di reati, **ma non necessariamente dettagli operativi**.

Lo afferma la **sentenza n. 30039 del 1° settembre 2025 della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4**. Nella pronuncia il Giudice ha stabilito che il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 non è uno strumento tecnico-operativo, ma di governance e controllo. Pertanto, l'inadeguatezza o la genericità del modello non è censurabile in sede penale, se gli strumenti operativi come il [documento di valutazione dei rischi](#) (DVR) e le istruzioni tecniche sono adeguati e specifici.

Pertanto, nel caso specifico, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di primo grado con cui i Giudici siciliani avevano condannato, sulla base del Dlgs 231/2001, una serie di imprese coinvolte in alcuni lavori presso una raffineria. Le imprese erano state ritenute **responsabili in relazione all'infortunio di un lavoratore** che era costato ai vertici aziendali una condanna per omicidio colposo.

Il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di merito, afferma che **il modello** (che l'impresa deve aver adottato ed efficacemente attuato per andare esente da responsabilità nel caso sia commesso un reato nel suo interesse o vantaggio) ***“per sua natura e struttura, non può e non deve scendere nel dettaglio operativo specifico, ma deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati”***.

Le **indicazioni operative di dettaglio**, precisa la Corte, **sono infatti demandate ad altri documenti, come quello di valutazione dei rischi** disciplinato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 28, Dlgs 81/2008).

Per gli interessati alla Sentenza: <https://www.soardistudiolegale.it/2025/09/11/modello-231-certificato-sicurezza-cassazione-30039-2025-modello-organizzativo>